



Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V - Ambito Territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale
in merito a ordinamenti e politiche per gli studenti
Via Borgo Vico 171 – 22100 Como- Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 112 del 6 maggio 2022, con la quale è stata disciplinata, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (c.d. GPS);

VISTO l'articolo 5-ter del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ai sensi del quale, *"al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124"*;

RICHIAMATO, poi, il proprio provvedimento del 22 agosto 2022, protocollo n. 3997, con il quale sono stati approvati gli elenchi ad esso allegati contenenti l'individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, prorogato, per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, dal sopra richiamato articolo 5-ter del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228;

CONSIDERATO: a) che tra gli individuati per la classe di concorso ADEE v'è il signor Gaetano Di Stefano, nato il 22 luglio 1969, con sede assegnata l'IC di Cermenate, avendo egli dichiarato quale titolo di accesso una specializzazione sul sostegno conseguita all'estero e riconosciuta valida ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; **b)** che, a seguito di verifica con richiesta all'interessato di chiarimenti e di produzione di documenti, è emerso che il titolo in questione, conseguito in Spagna, non è in realtà ancora stato riconosciuto, avendo il Di Stefano solo presentato domanda di riconoscimento in data 20 luglio 2022; **c)** che, quindi, il suo inserimento nella graduatoria della classe di concorso ADEE, I fascia, avrebbe dovuto avvenire con riserva, che presumibilmente il sistema non ha apposto per il tipo di dichiarazione fatta dal Di Stefano al momento dello scioglimento di quella prevista per coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio (articolo 7, comma 4, lettera e), secondo periodo, dell'ordinanza n. 112 del 2022), che, però, quest'Ufficio non vede;

VISTO sempre l'articolo 7, comma 4, lettera e), dell'ordinanza n. 112 del 2022, ai sensi del quale *"qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto"*;

RITENUTO che, anche a prescindere dalla questione se il Di Stefano avesse o meno la possibilità di inserirsi con riserva nella prima fascia della classe ADEE per poi dichiarare il conseguimento della specializzazione sul sostegno all'estero entro il 20 luglio, possibilità controversa ed oggetto di contenzioso dinanzi alla giustizia amministrativa, in ogni caso trattasi di individuazione che non avrebbe potuto essere disposta essendo il titolo di specializzazione conseguito all'estero ancora in attesa di riconoscimento. La nomina è quindi in contrasto con quanto prevede il sopra richiamato articolo 7, comma 4, lettera e), dell'ordinanza n. 112 del 2022, ed anche lesiva del principio della parità di trattamento, dato che non sono noti altri possessori di titolo estero in attesa di riconoscimento che abbiano beneficiato di una simile individuazione;

RITENUTO, infine, che, alla luce del brevissimo lasso di tempo intercorso tra l'individuazione, cui non ha fatto seguito la presa di servizio, e il presente atto, non è configurabile un affidamento sulla stabilità del vantaggio così acquisito e, comunque, rispetto ad esso deve senz'altro ritenersi prevalente l'interesse pubblico all'annullamento;

DISPONE

L'annullamento d'ufficio del provvedimento del 22 agosto 2022, protocollo n. 3997, nella parte in cui individua, sulla classe di concorso ADEE con sede assegnata l'IC di Cermenate, il signor Gaetano Di Stefano, nato il 22 luglio 1969, quale destinatario della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, prorogato, per l'anno scolastico 2022/2023, dall'articolo 5-ter del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, in quanto avvenuta in violazione dell'articolo 7, comma 4, lettera e), dell'ordinanza n. 112 del 2022.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO V
Marco BUSSETTI

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

Ufficio V – Dirigente Marco Bussetti/MQ